

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici ACCIARINI e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2001

—————

Disposizioni per l’esercizio dell’attività archeologica subacquea

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripete le analoghe iniziative legislative del Governo presentate nelle passate legislature e riguarda l'attività di tutela dei beni archeologici svolta dalle competenti soprintendenze mediante la ricerca, lo scavo e il recupero di quei beni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le acque interne e quelle marittime; attività questa che rientra nei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Per carenza di provvedimenti organici e per l'attitudine culturale a considerare preminenti le ricerche sulla terra ferma, l'attività di ricerca subacquea è stata solo occasionalmente oggetto di attenzione da parte delle strutture ministeriali.

I processi tecnologici consentono oggi il reperimento di giacimenti culturali presenti in modo significativo nelle acque ed esposti, peraltro, a ricerche clandestine.

Questo crescente interesse consente una rilettura della storia sulla base dei risultati dei ritrovamenti ma, se le ricerche e i ritrovamenti non saranno condotti con criteri scientifici, il rischio è di produrre danni irreversibili al patrimonio archeologico.

L'amministrazione statale per i beni culturali e ambientali ha, in un primo momento, organizzato i propri uffici per fornire una prima risposta al problema: è stato istituito un servizio tecnico per l'archeologia subacquea, nell'ambito del competente Ufficio centrale per i beni archeologici, che ha certamente contribuito ad affinare le riflessioni sul tema e a predisporre un quadro di riferi-

mento del fenomeno, anche attraverso il lavoro svolto dai centri operativi periferici di Brescia (Castello di Sirmione), per le aree lacustri di Roma (soprintendenza archeologica), per le aree fluviali di Napoli (Castello di Baia) e per le aree marine.

Il fenomeno è ampiamente conosciuto e le stime parlano di migliaia di presenze di relitti di navi risalenti al primo millennio avanti Cristo. Lo stesso Consiglio d'Europa se ne è occupato sin dal 1978 con la raccomandazione n. 848 dello stesso anno. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella Convenzione sul diritto del mare, ha raccomandato agli Stati di estendere la legislazione statale anche agli spazi marini.

Invero si ipotizza che nel sommerso possano ritrovarsi beni in maggior numero di quelli conservati nei musei di Francia, Grecia, Italia e Spagna; se ciò può sembrare eccessivo, non sfuggirà certamente che, per ragioni storiche e geografiche, è proprio il nostro Paese, e quindi le acque che lo circondano, la realtà nella quale è presumibile che esistano le più significative presenze sommerse. È sufficiente ricordare al riguardo alcuni clamorosi ritrovamenti, come i «bronzi di Riace», la nave romana rinvenuta intatta nelle acque antistanti l'antica città di Aquileia, nonché il recente ritrovamento di altre statue bronzee nel mare i Brindisi.

Le considerazioni che precedono consigliano uno strumento legislativo che si faccia carico di fornire una risposta in termini normativi al problema.

Viene pertanto proposta l'unito disegno legislativo che consta di cinque articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applica anche alla zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale ovvero, quando tale zona si sovrapponga con analoga zona o con il mare territoriale di altro Stato, in pendenza di accordi con tale Stato, a una zona limitata alla linea mediana.

2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente nella zona di cui al comma 1 può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente soprintendenza archeologica. In caso di urgenza, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli oggetti stessi consegnandoli immediatamente alla soprintendenza archeologica territorialmente competente o all'autorità di pubblica sicurezza o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza.

3. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo

1992, e dal servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, il competente soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico o archeologico effettuate dalle Forze di polizia e dalle capitanerie di porto.

4. La Marina militare concorre all'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1235, primo comma, numero 4), del codice della navigazione.

5. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini nonchè nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate alle attività di ricerca archeologica nel caso di attività svolte direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

Art. 2.

1. I titolari dei permessi di ricerca e i concessionari per la coltivazione, di cui alla

legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni, sono tenuti a rispettare i beni di interesse storico, artistico o archeologico che si trovano nelle zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni, astenendosi dalla loro rimozione. Qualora essi rinvenivano anche fortuitamente tali beni sono tenuti a darne immediata notizia alla competente soprintendenza archeologica.

Art. 3.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali del Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, definisce il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quella di recupero. Per la realizzazione di tali attività è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze professionali, nel contingente massimo annuo di 70 unità, ovvero da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. I concessionari sono individuati tra i soggetti pubblici e privati di riconosciuta esperienza operanti nel territorio interessato dalle attività di archeologia subacquea.

2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 è conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di riconoscimento di brevetti.

3. Il personale di cui al comma 1 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso tecnico-pratico organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione

con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e con le Forze armate. Nella organizzazione di tali corsi può essere altresì richiesta la collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. L'abilitazione all'immersione rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali e successivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali insieme alla FIPSAS e al CONI o insieme alle altre associazioni del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 4.

1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze per i beni archeologici, artistici e storici, è istituita, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per l'archeologia subacquea. La Commissione ha il compito di individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della programmazione delle attività del settore dell'archeologia subacquea.

2. La Commissione nazionale per l'archeologia subacquea resta in carica per tre anni, ed è composta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, che la presiede, e dai seguenti membri:

a) il direttore dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni e le attività culturali, con le funzioni di vicepresidente;

b) il direttore del Servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante dei comitati tecnico-scientifici in materia di beni archeolo-

gici, beni storici e artistici, nonchè beni ambientali e architettonici, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, designato dai comitati stessi riuniti in seduta comune;

d) un docente universitario di ruolo con particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) due rappresentanti delle associazioni culturali e di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, scelti dal Ministero per i beni e le attività culturali fra quelli proposti dalle associazioni stesse;

f) il presidente della FIPSAS del CONI, in rappresentanza dei subacquei dilettanti.

3. Con la costituzione della Commissione di cui al comma 1 cessa di funzionare la Commissione permanente per l'archeologia subacquea istituita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 18 marzo 1996. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di 15.493,71 euro annue a decorrere dal 2002. È altresì autorizzata una spesa di 2.582.284,50 euro annue a decorrere dal 2002 per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.675.246,74 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.